

il quantitativo di riferimento di un produttore che, nel corso di un periodo di dodici mesi abbia acquistato un'azienda da un altro produttore, non comprende il quantitativo in relazione al quale tale altro produttore, durante il periodo di dodici mesi di cui trattasi, abbia già consegnato latte prima del trasferimento dell'azienda.

- 2) Se le disposizioni del diritto comunitario o i principi generali dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ostano ad una disposizione di diritto nazionale, la quale, nell'ambito della compensazione, prevista dall'art. 10, n. 3, del regolamento (CE) n. 1788/2003, della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale con le consegne eccedenti nel caso alla base della prima questione, fa partecipare all'assegnazione della parte inutilizzata il produttore che ha acquistato l'azienda durante il periodo di dodici mesi anche con la parte del quantitativo di riferimento consegnata dall'altro produttore.

(<sup>1</sup>) GU L 270, pag. 123.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāta (Repubblica di Lettonia) il 25 giugno 2009 — Dita Danosa/SIA «LKB Līzings»**

(Causa C-232/09)

(2009/C 220/37)

*Lingua processuale: il lettone*

**Giudice del rinvio**

Augstākās tiesas Senāts

**Parti**

Ricorrente: Dita Danosa

Convenuta: SIA «LKB Līzings»

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se i membri degli organi di gestione delle società di capitali rientrano nella nozione di lavoratore ai sensi del diritto comunitario.
- 2) Se l'art. 224, n. 4, del codice del commercio lettone, che consente di revocare un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali senza alcuna limitazione, in particolare a prescindere dallo stato di gravidanza della persona interessata, sia incompatibile con l'art. 10 della di-

rettiva 92/85/CEE (<sup>1</sup>) e la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

- (<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 26 giugno 2009 — G.A. Dijkman e M.A. Dijkman-Lavaleije/Belgische Staat**

(Causa C-233/09)

(2009/C 220/38)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Hof van beroep te Antwerpen

**Parti**

Ricorrenti: G.A. Dijkman

M.A. Dijkman-Lavaleije

Convenuto: Belgische Staat

**Questione pregiudiziale**

Se si configuri una violazione dell'art. 56, n. 1, del Trattato CE, in quanto cittadini belgi che investono all'estero, ad esempio nei Paesi Bassi, al fine di evitare di essere assoggettati all'imposta addizionale comunale ai sensi dell'art. 465 WIB92, sono tenuti ad avvalersi di un intermediario belga per l'erogazione dei redditi mobili, mentre i cittadini che investono nel Belgio possono sempre usufruire del regime della ritenuta mobiliare liberatoria di cui all'art. 313 WIB92, sottraendosi in tal modo all'imposta comunale addizionale di cui all'art. 465 WIB92, in quanto la ritenuta d'imposta è stata già trattenuta alla fonte.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 1° luglio 2009 — État belge/Nathalie de Fruytier**

(Causa C-237/09)

(2009/C 220/39)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour de cassation

**Parti del procedimento principale**

Ricorrente in cassazione: État belge

Resistente in cassazione: Nathalie de Fruytier